



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 191/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA DUE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “CANALE ITALIA 84”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3,
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE N. 8 ANNO 2016 N° PROC. 8/2016 DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata - cont. n. 8 Anno 2016 N° proc. 8/2016 - in data 17 giugno 2016 e notificata in pari data alla società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

locale “Canale Italia 84”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 25 aprile 2016 al giorno 1 maggio 2016; in particolare, in fascia oraria non consentita, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (es. con codice 899), nel corso delle quali alcuni telespettatori, invitati a utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, hanno telefonato, per ricevere la previsioni del gioco del lotto e i consulti su argomenti vari (es. lavoro e rapporti sentimentali).

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 1 luglio 2016, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo che le suddette televendite non sono state trasmesse in fascia protetta - dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - non traggono in inganno il pubblico, le previsioni del gioco del lotto sono state realizzate su base razionale di inferenza statistica, è stata inserita sullo schermo televisivo l’informativa circa la facoltà dell’utente di attivare il blocco selettivo delle chiamate e i servizi pubblicizzati sono di tipo passivo.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 30 del 1 agosto 2016, nel confermare “quanto emerso nella fase istruttoria e i contenuti del verbale di accertamento nonché dell’atto di contestazione”, ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

La società Canale Italia Due S.r.l. è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1) tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3).

La televendita di pronostici realizzati su previsioni elaborate sulla base di criteri di tipo personalistico e predittivo rileva solo ai fini dell’applicazione del comma 2 del citato articolo 5-ter; nel caso di specie, è stata contestata alla società Canale Italia Due S.r.l. la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 5-ter, ossia la trasmissione in fascia oraria non consentita e con l’inserimento in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica; tra l’altro, pur



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ammettendo l'avvenuta trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto realizzate in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia la prospettazione del conseguimento di risultati positivi mediante il ricorso al criterio probabilistico, tuttavia la programmazione televisiva contestata rientra nella previsione di cui al citato comma 1, in quanto l'espressione "*servizi relativi a pronostici*" non può essere intesa come riferita esclusivamente ai servizi relativi a pronostici realizzati su previsioni elaborate sulla base di criteri di tipo personalistico e predittivo.

Per quanto riguarda la mancanza, a dire della società Canale Italia Due S.r.l., del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, l'eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrimpressione o comunque l'utilizzo delle predette numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, a prescindere dalla conseguente fornitura di tale servizio come interattivo o meno; inoltre, l'interattività del servizio offerto può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer).

Infine, il riferimento da parte della società Canale Italia Due S.r.l. alla presenza sullo schermo televisivo dell'informativa circa la facoltà riconosciuta all'utente di attivare il blocco selettivo delle chiamate è del tutto inconferente, in quanto trattasi di prescrizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, che disciplina le diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia (comma 1) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente. La società negli anni precedenti è stata già sanzionata per le medesime o diverse violazioni (es. delibere nn. 29/15/CSP e 30/15/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Canale Italia Due S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) corrispondente a una volta e mezzo il minimo editale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale Italia Due S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale Italia 84 - codice fiscale 04889600286 - con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti, n. 18, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 191/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 191/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni